



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Il Direttore

Presidente della V
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della II
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Presidente del Consiglio regionale
dell'Economia e del Lavoro

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 145 del 20 marzo 2014** concernente:

***“Sistema Cultura Lazio: sviluppo dello spettacolo
dal vivo e della promozione culturale”***

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla V Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti II e I interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali e al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro per l'acquisizione del relativo parere.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5

rc/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 145 del 20 marzo 2014

Di iniziativa della Giunta regionale:

Deliberazione n. 130 del 18 marzo 2014

Oggetto:

***Sistema Cultura Lazio: sviluppo
dello spettacolo dal vivo e della
promozione culturale***

Prot. 17067

19 MAR. 2014


Alla Segreteria de Direttore del
Servizio Giuridico, Istituzionale
Consiglio Regionale
SEDE

e, p.c.: Alla Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili
Area Spettacolo dal vivo e officine
culturali
SEDE

Al Segretariato Generale
Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Trasmissione deliberazione di giunta regionale n 130 del 18 marzo 2014
recante proposta di legge regionale.

Per il seguito di competenza, si trasmette la proposta di legge regionale n.130
del 18 marzo 2014 concernente: "Sistema Cultura Lazio: sviluppo dello spettacolo dal
vivo e della promozione culturale".


(Vincenzo Cagliani Caputo)



OC



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 18 MARZO 2014)

L'anno duemilaquattordici il giorno di martedì diciotto del mese di marzo alle ore 12.10, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	Presidente	7) REFRIGERI FABIO	Assessore
2) SMERIGLIO MASSIMILIANO	Vice Presidente	8) RICCI SONIA	"
3) CIMINIELLO CONCETTINA	Assessore	9) SARTORE ALESSANDRA	"
4) CIVITA MICHELE	"	10) VALENTE LUCIA	"
5) FABIANI GUIDO	"	11) VISINI RITA	"
6) RAVERA LIDIA	"		

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Ciminiello, Fabiani, Ravera, e Valente.*

Sono assenti: *gli Assessori Civita, Refrigeri, Ricci, Sartore e Visini.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Civita.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Sartore.


(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Ricci.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 130

Proposta di legge regionale concernente: "Sistema Cultura Lazio: sviluppo dello spettacolo dal vivo e della promozione culturale".



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione
V-IV-11-1-CAL-CREL
Roma 20.3.14
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico Istituzionale
(Avv. Costantino Vespatiano)

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Sistema Cultura Lazio: sviluppo dello spettacolo dal vivo e della promozione culturale"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Cultura e Politiche giovanili;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 2 lettera h), dello Statuto il quale dispone che la Regione per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, tra l'altro: "promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche, concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;


VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

CONSIDERATO che le diverse norme regionali in materia stratificatesi nel corso degli anni ed in particolare la legge regionale del 10 Luglio 1978, n. 32 concernente "Attività di promozione culturale della Regione Lazio" non contengono una disciplina organica della materia e non consentono un'adeguata e coerente programmazione degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo e promozione culturale;

RAVVISATA pertanto, l'esigenza di riordinare il quadro normativo regionale di riferimento in materia di spettacolo dal vivo e promozione culturale dotandosi di uno strumento normativo moderno di governance che sia in grado, tra l'altro, di coinvolgere tutti i soggetti interessati in azioni comuni per l'innovazione, il sostegno alla formazione del pubblico, la costruzione di attività di spettacolo permanenti nel territorio, in modo da realizzare una adeguata politica di programmazione degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo e promozione delle attività culturali in conformità al principio programmatico contenuto nello Statuto;

CONSIDERATO che la presente proposta di legge, articolata in cinque Capi e costituita da 24 articoli, nei limiti della competenza legislativa della Regione, fissa gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e della promozione culturale con l'obiettivo prioritario della semplificazione ed innovazione della normativa regionale di settore e del riordino delle norme regionali in materia;

VISTO il testo della proposta di legge regionale, formulato in raccordo con l'Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, l'Area Affari Generali della medesima direzione e l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale recante "Sistema Cultura Lazio: sviluppo dello spettacolo dal vivo e della promozione culturale" che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE N. 130 DEL 18 MAR. 2014

VISTA la relazione dell'Assessore Cultura e Politiche giovanili;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "*Sistema Cultura Lazio: sviluppo dello spettacolo dal vivo e della promozione culturale*" articolata in n. 5 Capi e costituita da n. 24 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa

il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.



(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)




26
(DELIBERA AUMENTI)
[Handwritten signature]

ALLEG. alla DELIB. N. 130

DEL 1.8. MAR. 2014

*PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"SISTEMA CULTURA LAZIO: SVILUPPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E DELLA
PROMOZIONE CULTURALE."*



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art.1 (Finalità)

Art.2 (Ambito di applicazione)

Capo II

Spettacolo dal vivo e promozione culturale

Art.3 (Spettacolo dal vivo)

Art.4 (Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)

Art.5 (Sostegno all'impresa culturale e creativa)

Art. 6 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)

Art. 7 (Partecipazione della Regione Lazio alla fondazione Romaeuropa Arte e Cultura)

Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali coreutici e teatrali)

Art. 9 (Promozione culturale)

Art.10 (Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

Capo III

Programmazione e attuazione

Art.11 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione culturale)

Art.12 (Programma operativo annuale degli interventi)


Art. 13 (Modalità di attuazione degli interventi)

Capo IV

Organismi e strutture di supporto

Art.14 (Osservatorio regionale della cultura e Sportello regionale della cultura)

Art. 15 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Capo V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art.16 (Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

Art.17 (Fondo unico regionale per la promozione della attività culturali)

Art.18 (Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

Art. 19 (Clausola valutativa)


Art. 20 (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 21 (Abrogazioni)

Art. 22 (Norme transitorie)

Art. 23 (Disposizioni finanziarie)

Art. 24 (Entrata in vigore)



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, in tutte le forme di espressione, e le attività culturali, quali componenti fondamentali dello sviluppo economico-sociale e strumenti di aggregazione della collettività, di educazione e formazione, di promozione del patrimonio culturale del territorio regionale.


2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 anche mediante la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l'offerta culturale territoriale.

3. La Regione riconosce altresì il valore economico, sociale e civile dell'impresa culturale e creativa, nonché degli artisti e degli operatori professionali.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 1, anche al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative, la Regione con la presente legge fissa gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e di attività culturali e in particolare interviene a favore di Roma Capitale, degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati operanti nel settore, incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra gli stessi anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

CAPO II
Spettacolo dal vivo e promozione culturale



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Zingaretti".

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 3
(Spettacolo dal vivo)


1. Per spettacolo dal vivo si intendono le attività teatrali, musicali e coreutiche, in tutte le loro forme di espressione e in particolare:

- a) le attività di produzione;
- b) le attività di rappresentazione;
- b) le attività di circuitazione;
- c) le attività laboratoriali e formative;
- d) le attività di ricerca e di studio;
- e) le attività di sperimentazione che favoriscono i processi innovativi;
- f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.

2. La Regione, al fine di garantire una equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, in attuazione del comma 1, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:

- a) lo sviluppo di una rete di teatri con una programmazione di spettacoli dal vivo, sia di produzione che di ospitalità, per creare condizioni di stabilità dell'offerta;
- b) la formazione di un pubblico consapevole dei linguaggi e delle differenti espressioni tesa a valorizzare, oltre il ruolo artistico, anche il ruolo civile di incontro e di confronto dello spettacolo dal vivo;
- c) la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciute dal M.I.U.R., attraverso progetti specifici, per favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alle situazioni di disagio e di diversa abilità;
- d) lo sviluppo delle attività teatrali, musicali e coreutiche in tutte le loro forme di espressione, quale importante mezzo di intervento e prevenzione del disagio e della disgregazione sociale, nonché strumento di inclusione sociale;
- e) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo sul territorio regionale che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- f) la realizzazione di iniziative di circuiti regionali finalizzati alla gestione di spazi per le attività di teatro, musica e danza, o multidisciplinari;
- g) le attività a carattere amatoriale, come individuate all'articolo 8.

3. La Regione sostiene altresì, in particolare:


IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

- a) la creazione di condizioni di continuità e di stabilità favorendo la capacità creativa di autori e compagnie, attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali, con il coinvolgimento delle espressioni artistiche del territorio;
- b) la promozione dei giovani e del ruolo autoriale, con riferimento a tutti i linguaggi ed espressioni del teatro, della musica, della danza, anche favorendo nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico;
- c) lo sviluppo e la diffusione di forme di spettacolo dal vivo che incentivano la contaminazione creativa tra le diverse culture, con particolare riferimento ai linguaggi contemporanei.

4. La Regione promuove la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 anche mediante il sostegno alle attività delle associazioni e fondazioni, di rilevanza statale o regionale, di cui all'articolo 6.

Art. 4

(Sostegno a Roma Capitale e agli enti locali)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 1 comma 2, sostiene in particolare i seguenti interventi:


- a) le misure per sostenere lo sviluppo, il recupero e l'innovazione tecnologica delle strutture di spettacolo dal vivo e di spazi attrezzati, inclusi i teatri tenda e le strutture modulari per spettacoli all'aperto, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e circensi;
- b) le misure a sostegno di residenze di spettacolo dal vivo;
- c) le misure a sostegno dei circuiti regionali, anche favorendo l'attivazione di reti tra enti locali.

Art. 5

(Sostegno all'impresa culturale e creativa)

1. La Regione in attuazione dell'art. 1 comma 3 sostiene in particolare i seguenti interventi:

- a) le misure per favorire la partecipazione degli operatori e delle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo ai programmi europei, l'internazionalizzazione del prodotto culturale italiano e la promozione delle produzioni sul territorio regionale;
- b) le misure per favorire l'accesso al credito degli operatori e delle imprese dello spettacolo dal vivo;
- c) lo start-up di nuove imprese culturali e creative, in particolare giovanili e femminili;
- d) l'innovazione tecnologica e l'adeguamento delle strutture di pubblico spettacolo;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

e) la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo.

Art. 6

(Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e della normativa statale e regionale vigente in materia, partecipa, in particolare, alle seguenti associazioni e fondazioni:

- a) Associazione Teatro di Roma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36;
- b) Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15;
- c) Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15;
- d) Fondazione Musica per Roma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16.

2. La Regione riconosce e sostiene le attività dell'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio (ATCL) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 della legge regionale 2002, n. 8.

3. La Regione è, altresì, socio fondatore, con diritto ad un rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, come indicato dall'articolo 7.

4. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al presente articolo, in particolare incentivando la produzione e la circuitazione degli spettacoli, nonché l'attività di educazione e formazione.

Art. 7

(Partecipazione della Regione Lazio alla fondazione Romaeuropa Arte e Cultura)

1. La Regione, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'art. 56 dello Statuto, in conformità alla norme del codice civile, partecipa alla fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, di seguito denominata Fondazione, quale istituzione di prestigio, in Italia e in Europa, per la promozione e la diffusione dell'arte, del teatro, della danza e della musica contemporanea.




IL PRESIDENTE
Nicola Zagaretti

2. La Regione, attraverso la partecipazione di cui al comma 1, concorre alle finalità già previste dallo statuto della Fondazione, per lo sviluppo, in particolare, delle relazioni culturali attuato mediante la conoscenza delle attività di spettacolo e delle arti visive e figurative e la loro diffusione in Italia, negli altri paesi dell'Europa, nel quadro dell'unità europea, e nei paesi extracomunitari.

3. La partecipazione della Regione alla Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la Fondazione deve mantenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), nonché, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- b) la Fondazione deve trasmettere annualmente alla Regione un programma delle attività che intende svolgere, corredato del relativo piano finanziario, ed una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;
- c) la Fondazione deve trasmettere, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi delle proprie attività alle direzioni regionali competenti in materia di cultura e di bilancio;
- d) la Fondazione deve continuare a svolgere, per statuto, attività di notevole interesse pubblico connesse alle competenze regionali in materia di cultura e spettacolo dal vivo, garantendo, in particolare, la realizzazione del Romaeuropa Festival, quale iniziativa di interesse regionale a rilievo nazionale e internazionale;
- e) la Fondazione deve operare con modalità tali da assicurare l'equilibrio economico di bilancio;
- f) la Fondazione deve garantire il mantenimento della rappresentanza permanente della Regione nel proprio consiglio di amministrazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Magaretti

4. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio e alla rappresentanza permanente nel consiglio di amministrazione sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato.

Art. 8

(Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali)


1. La Regione promuove le attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), favorendone la diffusione e l'eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali, dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale.

2. L'albo ha validità triennale ed è articolato in quattro sezioni distinte, una per le bande musicali, una per i gruppi corali, una per i gruppi coreutici e una per i gruppi teatrali. Al termine del triennio l'iscrizione all'Albo perde efficacia ed è necessario procedere al rinnovo.

3. Nell'albo possono essere iscritte nelle rispettive sezioni:

- a) le bande musicali operanti nel territorio regionale, costituite, in enti senza fini di lucro, per atto pubblico o scrittura privata registrata e riconosciute, dal comune ove hanno sede, come bande comunali o di interesse comunale;
- b) i gruppi corali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso del diploma di conservatorio o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente;
- c) i gruppi coreutici operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso del diploma dell'Accademia Nazionale di Danza o titolo equipollente di studio ai sensi della normativa vigente;
- d) i gruppi teatrali operanti nel territorio regionale e costituiti, da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso del diploma dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.

4. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera g).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e le procedure per l'iscrizione all'Albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.

Art. 9

(Promozione culturale)

1. Per promozione culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Lazio.

2. La Regione, al fine di garantire una equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:


- a) la realizzazione di circuiti e di eventi espositivi, anche attraverso convenzioni con le maggiori strutture presenti sul territorio regionale, per favorire la conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni, nonché l'accesso e la presenza nei circuiti internazionali;
- b) la promozione e il sostegno di convegni, incontri, dibattiti e ricerche sulle tematiche culturali;
- c) le attività finalizzate allo sviluppo della conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e popolari, dei beni e delle attività tradizionali e dei dialetti;
- d) le attività finalizzate alla conoscenza delle diverse culture e tradizioni presenti nel territorio regionale, in modo da consentire una integrazione fondata sulla reciproca conoscenza e sulla salvaguardia e il rispetto delle diversità culturali;
- e) la promozione del patrimonio artistico, architettonico e storico del Lazio anche attraverso attività di spettacolo dal vivo in tutte le forme di espressione;
- f) lo sviluppo delle attività di promozione della partecipazione del pubblico alle iniziative culturali e di spettacolo dal vivo;
- g) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio;
- h) la promozione e lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali.

Art. 10

(Promozione delle attività di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

1. La Regione riconosce la funzione propedeutica di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica svolta dalle associazioni, dalle fondazioni, dalle cooperative, dai consorzi e da

conforme
all'originale



altri enti che operano nel settore musicale, teatrale e coreutico, da almeno un anno, senza fini di lucro nel territorio regionale e, a tal fine, sostiene in particolare:

- a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica destinate ai bambini e ai giovani dai quattro ai diciotto anni;
- b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi e maestri;
- c) i progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione.

CAPO III

Programmazione e attuazione


Art. 11

(Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione culturale)

1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, istituito con la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1, e la commissione consiliare permanente competente per materia, un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, di seguito denominato documento d'indirizzo, con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e, in particolare, contiene:

- a) l'analisi complessiva del settore in ambito regionale, anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura, di cui all'articolo 14, e dal Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 15;
- b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali dell'intervento regionale nel settore dello spettacolo dal vivo e della promozione delle attività culturali, indicando le strategie e le priorità d'intervento per l'arco temporale di riferimento;
- c) le eventuali forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
- d) le risorse finanziarie e strumentali per l'attuazione del documento di indirizzo.

2. Il documento di indirizzo ha durata triennale, continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo e può essere aggiornato dalla Giunta regionale, in tutto o in parte, anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze del settore.



IL PRESIDENTE
Nicola Mangarelli

3. Il documento di indirizzo è attuato attraverso il programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 12 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Art. 12

(Programma operativo annuale degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione del documento di indirizzo di cui all'articolo 11, annualmente con deliberazione della Giunta regionale si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi, di seguito denominato programma operativo, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicate nel documento d'indirizzo di cui all'articolo 11.

2. Il programma operativo di cui al comma 1 definisce, in particolare, per l'anno di riferimento:

- a) gli specifici obiettivi operativi di intervento;
- b) il riparto delle risorse dei fondi di cui agli articoli 16, 17 e 18;
- c) l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi ai sensi della lettera a);
- d) l'individuazione delle risorse da destinare agli enti di cui all'articolo 6;
- e) gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi.

Art. 13

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 8 comma 5, gli interventi previsti dalla presente legge si attuano mediante:

- a) la concessione di contributi o altri vantaggi economici su progetti presentati da enti pubblici o privati operanti nel settore della cultura o dello spettacolo dal vivo, selezionati mediante l'adozione di specifici avvisi pubblici su determinate tematiche di interesse regionale;
- b) i contratti e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ove applicabili;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

c) altre forme di partenariato, nei casi consentiti dalla normativa vigente, formalizzate con la stipula di apposite convenzioni, con enti pubblici o a partecipazione pubblica, in cui siano indicate, tra l'altro:

- 1) le attività da realizzare;
- 2) gli eventuali oneri a carico dei firmatari;
- 3) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

2. Con gli avvisi pubblici di cui al comma 1, lettera a) sono disciplinati i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione.

CAPO IV

Organismi e strutture di supporto

Art. 14

(Osservatorio regionale della cultura e Sportello regionale della cultura)


1. La Regione istituisce, all'interno della direzione regionale competente in materia di cultura, l'Osservatorio regionale della cultura, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, anche con la collaborazione di enti locali, università, centri studi regionali, nazionali e internazionali ed operatori culturali, realizza rilevazioni, analisi e ricerche, per valutare gli andamenti dei settori della cultura e dello spettacolo e l'efficacia dell'intervento regionale.

3. L'Osservatorio svolge, altresì, funzioni di raccordo tra le banche dati regionali esistenti in materia di beni e attività culturali del Lazio e cura la realizzazione di nuove banche dati sulle strutture culturali, anche mediante supporti informatici e multimediali e in collegamento con i siti istituzionali regionali, per favorire la fruizione e la divulgazione delle informazioni.

4. I soggetti beneficiari ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio.

5. La raccolta, la comunicazione e la divulgazione dei dati, anche in forma aggregata, avviene nel rispetto della normativa vigente in materia.



IL PRESIDENTE
Nicola Magaretti

6. La Regione istituisce altresì, all'interno della direzione regionale competente in materia di cultura, lo Sportello regionale della cultura, di seguito denominato Sportello, rivolto agli operatori e alle imprese del settore, nonché a Roma Capitale e agli enti locali.

7. Lo Sportello ha la finalità di diffondere e promuovere, anche mediante il portale regionale della cultura, le iniziative regionali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali e dello spettacolo dal vivo, attivando forme di assistenza e consulenza anche finalizzate alla realizzazione di partenariati.

Art. 15

(Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è costituito con delibera della Giunta regionale ed è composto:


- a) dall'assessore regionale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente;
- b) dagli assessori competenti in materia di cultura dei comuni capoluoghi di provincia del Lazio e di Roma Capitale;
- c) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;
- e) da due rappresentanti scelti tra i rappresentanti legali delle associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione ed operanti nel settore.

3. Il presidente del Forum, al fine di favorire il coordinamento interassessorile, può invitare alle riunioni gli assessori regionali competenti nelle materie trattate all'ordine del giorno.

4. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e gli operatori in materia di cultura e spettacolo dal vivo.

5. Il Forum fornisce alla Giunta regionale indicazioni per la predisposizione del documento di indirizzo di cui all'articolo 11, anche sulla base dei dati trasmessi dall'Osservatorio di cui all'articolo 14.

6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione per l'intera durata della legislatura e, in ogni caso, non hanno diritto ad alcun compenso né alcuna forma di rimborso per l'attività svolta.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

7. Le modalità di funzionamento sono stabilite dal Forum stesso con apposito regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti.

CAPO V

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 16

(Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo)

1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 8 e 10, è istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate al settore dello spettacolo dal vivo, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 23.

2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo di cui all'articolo 12, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo di cui all'articolo 11.

Art. 17

(Fondo unico regionale per la promozione della attività culturali)


1. Al fine di sostenere e incrementare le attività di cui all'articolo 9, è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali, nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate alla promozione culturale, iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell'articolo 23.

2. Al riparto del fondo di cui al comma 1 si provvede con il programma operativo di cui all'articolo 12, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo di cui all'articolo 11.

Art. 18

(Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo)

1. La Regione facilita l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo mediante il fondo di garanzia di cui all'articolo 14, comma 11,



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 e con l'attivazione di tutti gli altri strumenti necessari a favorire tale scopo, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti e dei vincoli di bilancio.

Art. 19

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi previsti nella programmazione regionale di cui agli articoli 11 e 12;
- b) ai risultati degli interventi effettuati.


Art. 20

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi sono stati autorizzati dalla Commissione stessa ai




IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:

- a) la legge regionale 10 Luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio);
- b) la legge regionale 18 Maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio);
- c) la legge regionale 22 Maggio 1995, n. 31 (Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio);
- d) la legge regionale 8 Giugno 1995, n. 44 (Istituzione nel comune di Atina (FR) del "Centro regionale di arti e tradizioni popolari: folklore, arte, musica, civiltà contadina");
- e) la legge regionale 10 Novembre 1998, n. 49 (Sostegno alle associazioni per la valorizzazione delle tradizioni dei cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale);
- f) l'articolo 43, rubricato (Centro studi umanistici Marco Tullio cicerone nel comune di Arpino), della legge regionale 16 Febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000);
- g) l'articolo 174, rubricato (Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale), della legge regionale 10 Maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
- h) l'articolo 62, rubricato (Grandi eventi culturali), della legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002);
- i) il secondo comma dell'articolo 52, rubricato (Criteri e procedure per la concessione di contributi per attività culturali. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 "Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (C.A.R.L.)" e all'articolo 64 della l.r. 8/2002) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)
- j) l'articolo 56, rubricato (Realizzazione grandi eventi culturali), della legge regionale 27 Febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

- k) l'articolo 11, rubricato (Modifica alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 31 "Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio") della legge regionale 13 settembre 2004, n.11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004)
- l) la legge regionale 21 Febbraio 2005, n. 12 (Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio);
- m) il comma 5 dell'articolo 52, rubricato (Partecipazione della Regione alla fondazione "Musica per Roma" e contributo all'Auditorium Pio di Roma), della legge regionale 15 Settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005).

Art 22

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del documento di indirizzo e del programma operativo degli interventi, di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, con deliberazione della Giunta regionale la Regione individua, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, le risorse da assegnare agli enti di cui all'art. 6 e gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione dei contributi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

2. Gli interventi da realizzare di cui al comma 1, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 23, sono attuati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)



Per copia conforme all'originale

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione di un apposito fondo denominato: "Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo", destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), e degli interventi di parte corrente ricompresi negli articoli 3, 4, 5, 8 e 10. Nel predetto fondo confluiscono:

a) per il finanziamento degli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 1 milione iscritte per ciascuno degli anni 2014-2016 nel fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi di riserva", nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo triennio, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali";

b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 1 milione iscritte per l'anno 2014 nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi di riserva", nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". A decorrere dall'anno 2015, alla quantificazione del fondo per gli interventi di parte corrente si provvede nell'ambito delle risorse preordinate con legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione di un apposito fondo denominato: "Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali", destinato al finanziamento degli interventi di parte corrente di cui all'articolo 9. Nel fondo confluiscono le risorse pari ad euro 300 mila iscritte, a decorrere dall'anno 2014, nel fondo speciale per le spese di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi di riserva", nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, per il medesimo anno, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

3. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede, altresì, mediante le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi



la conforme
originale

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti


previste, nonché con le eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito dei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Relazione

Lo spettacolo dal vivo e, in genere, le attività culturali hanno un ruolo centrale nell'evoluzione sociale della collettività, nella crescita civile dell'individuo, nella promozione dell'integrazione e costituiscono un fattore decisivo di crescita economica.

In particolare il Lazio è una terra storicamente vocata alla cultura. Il suo territorio conserva ben oltre la metà dei beni culturali italiani, che sono, si stima, l'80% dei beni culturali del mondo. A questa prestigiosa eredità corrisponde una vivacità dell'impresa dedicata al prodotto con valenza culturale che nello spettacolo dal vivo vanta oltre 18.000 spettacoli l'anno, per un impatto economico di oltre € 50.000,00 (dati SIAE anno 2011).

Inoltre, la regione si caratterizza per l'esistenza sul suo territorio di importanti risorse pubbliche ed istituzioni culturali, sia pubbliche che private, di livello internazionale, nazionale e locale.

L'impianto normativo proposto muove dall'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali regionali favorendo la loro fruizione pubblica su tutto il territorio regionale in un'ottica di ammodernamento e riordino normativo della materia, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare permette alla Regione Lazio di dotarsi, dopo più di quarant'anni dalla adozione della legge regionale 10 Luglio 1978, n. 32, di uno strumento normativo moderno di governance che sia in grado, tra l'altro, di coinvolgere tutti i soggetti interessati in azioni comuni mirate all'innovazione, al sostegno alla formazione del pubblico, alla costruzione di attività di spettacolo permanenti nel territorio, in modo da realizzare una adeguata politica di programmazione degli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo e promozione delle attività culturali delle in conformità al principio programmatico contenuto nello Statuto

La presente proposta di legge, articolata in cinque Capi, è costituita da 24 articoli e fissa, nei limiti della competenza legislativa della Regione, gli obiettivi, disciplina le procedure e determina gli interventi in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale.


Nello specifico si individuano:

(Capo I – articoli 1 e 2)

- le finalità e l'ambito di applicazione: in particolare si interviene in materia sia a favore degli enti pubblici che privati operanti nel settore, incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra gli stessi anche al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative con attenzione anche all'impresa culturale e creativa, agli artisti e agli operatori professionali;

(Capo II – articoli da 3 a 10)

- gli interventi regionali in materia di spettacolo dal vivo e promozione delle attività culturali rivolti a garantire una equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito dell'intero territorio regionale, anche attraverso gli enti di rilevanza statale o regionale cui partecipa o di cui ne riconosce istituzionalmente l'attività.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Sul punto si è colta l'occasione dell'intervento normativo per effettuare una ricognizione generale delle partecipazioni regionali già disposte sulla base delle norme regionali vigenti e, altresì, in ossequio allo Statuto Regionale, si è data una copertura legislativa alle partecipazioni già disposte in passato ma non contenute in specifiche disposizioni di legge.

In particolare, nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'art. 56 dello Statuto, in conformità alla norme del codice civile, si intende regolarizzare la partecipazione alla fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, già disposta con delibera della Giunta regionale con la DGR n. 3431 del 24 aprile 1990, quale istituzione di prestigio, in Italia e in Europa, per la promozione e la diffusione dell'arte, del teatro, della danza e della musica contemporanea in Italia, negli altri paesi dell'Europa, nel quadro dell'unità europea, e nei paesi extracomunitari.

- l'attività delle bande musicali operanti nei comuni del Lazio al fine di tutelare, valorizzare e contribuire allo sviluppo stante il loro radicamento sul territorio regionale e il loro valore culturale. All'uopo si conferma l'istituzione presso l'assessorato regionale competente in materia dell'albo regionale delle bande musicali, già previsto dalla legge regionale 22 Maggio 1995, n. 31 (Contributi per le bande musicali dei comuni del Lazio), di cui ne vengono rinnovate le procedure in un'ottica di semplificazione amministrativa, nel contempo si estende il suddetto albo ad altre forme di spettacolo amatoriale di particolare diffusione e valore culturale e sociale come i gruppi corali, coreutici e teatrali.

(Capo III articoli da 11 a 13)

la programmazione e l'attuazione degli interventi, che avverrà attraverso:

- l'elaborazione e la redazione di un documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali con carattere triennale che, nel rispetto della programmazione economico-sociale regionale, indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, istituito con la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1, e la commissione consiliare permanente competente per materia;


- l'elaborazione e la redazione del programma operativo annuale degli interventi, adottato annualmente con deliberazione della Giunta regionale il quale, in coerenza con le linee generali, le strategie, gli obiettivi e le priorità d'intervento indicate nel documento d'indirizzo di cui al punto precedente e definirà per l'anno di riferimento:

- gli specifici obiettivi operativi di intervento;
- il riparto delle risorse dei fondi;
- l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati come specifici obiettivi operativi;
- l'individuazione delle risorse da destinare agli enti partecipati;
- gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi.

Le modalità di attuazione degli interventi sono indicate nell'articolo 13.

(CAPO IV - articoli 14 e 15)

i nuovi organismi e strutture di supporto, in particolare:



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

- al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, per valutare gli andamenti dei settori della cultura e dello spettacolo e l'efficacia dell'intervento regionale viene istituito Osservatorio regionale della cultura all'interno della direzione regionale competente per materia di cultura.

- al fine di diffondere e promuovere, anche mediante il portale regionale della cultura, le iniziative regionali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali e dello spettacolo dal vivo viene istituito, sempre all'interno della direzione regionale competente in materia di cultura, lo Sportello regionale della cultura.

- al fine di creare una sede di dialogo e confronto permanente fra le istituzioni e gli operatori in materia di cultura e spettacolo dal vivo viene istituito presso l'assessorato regionale il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo.

(CAPO V – articoli da 16 a 24)

le disposizioni finanziarie, transitorie e finali in cui:

- viene istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a sostenere e a incrementare tutte le relative attività;

- viene istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali, finalizzato a sostenere e a incrementare tutte le relative attività;

- viene confermato l'utilizzo del fondo di garanzia di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 allo scopo di facilitare l'accesso al credito per gli operatori e le imprese che operano nel settore.

E' stata prevista apposita clausola valutativa in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e l'articolo di riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Infine, dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge è prevista l'abrogazione di diverse disposizioni di legge stratificatesi nel corso degli anni con l'obiettivo di riordino e manutenzione delle norme regionali in materia.



Per copia conforme
all'originale

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti